

A tutti i Clienti
Loro Sedi

Circolare n.45-2025

Oggetto: Rinnovo CCNL Servizi di pulizie – Aziende industriali

Come si ricorderà, in data 13 giugno 2025, AGCI SERVIZI, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI e UNIONSERVIZI - CONFAPI (mentre ANIP CONFINDUSTRIA non è parte firmataria dell'accordo), FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL, UILTRASPORTI hanno stipulato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 9 luglio 2021 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi - Codice CNEL K511. In tale sede, le Parti non avevano redatto le tabelle retributive complete e si era provveduto al calcolo redazionale dei nuovi importi dei minimi retributivi. Ora, con Accordo integrativo **del 6 agosto 2025**, le medesime Parti hanno predisposto le tabelle retributive di riferimento, oggetto del presente Aggiornamento.

Incrementi retributivi

Gli aumenti dei minimi contrattuali per il rinnovo del C.C.N.L. sono stati determinati operando sui livelli retributivi dell'inquadramento medio di settore (2^a livello, parametro 109), riparametrando, quindi, questi valori sui diversi livelli di inquadramento, secondo la scala parametrica prevista dal precedente C.C.N.L. (100-220).

L'incremento dei minimi contrattuali del 2^a livello è pari a complessivi 215,00 euro lordi per il periodo di vigenza contrattuale 2025-2028, comprensivi del recupero inflattivo del periodo pregresso 2021- 2024 così come definito dall'art. 73 del precedente CCNL e ripartiti con le gradualità e le decorrenze di seguito indicate:

01 Luglio	2025	€ 40,00 lordi*
01 Maggio	2026	€ 35,00 lordi
01 Ottobre	2026	€ 35,00 lordi
01 Maggio	2027	€ 30,00 lordi
01 Dicembre	2027	€ 20,00 lordi
01 Luglio	2028	€ 25,00 lordi
01 Ottobre	2028	€ 20,00 lordi
01 Marzo	2029	€ 10,00 lordi

(*) all'incremento di euro 40,00 previsto a luglio 2025, si aggiungono € 10,00 previsti dal precedente CCNL del 9 luglio 2021.

Dr. Paolo Dalmaschio

Consulente del lavoro – iscritto al n. 736 dell'Albo di Bergamo

Pertanto gli aumenti (a luglio 2025 comprensivi anche della 5a tranche di incremento del precedente CCNL 2021-2024) risultano i seguenti:

Liv.	Par.	Incrementi a patire dal			
		1° luglio 2025	1° maggio 2026	1° ottobre 2026	1° maggio 2027
Q	220	100,32	70,64	70,64	60,55
7	201	92,20	64,54	64,54	55,32
6	174	79,82	55,87	55,87	47,89
5	140	64,22	44,95	44,95	38,53
4	128	58,72	41,10	41,10	34,40
4	125 (*)	57,34	40,14	40,14	34,40
3	118	54,13	37,89	37,89	32,48
2	115 (*)	52,75	36,93	36,93	31,65
2	109	50,00	35,0	35,00	30,00
1	100	45,87	32,11	32,11	27,52

(*) Gli incrementi complessivi per tali livelli (4° Par. 125 e 2° Par. 115) sono stati calcolati redazionalmente sommando gli aumenti contenuti nell'Accordo integrativo 6 agosto 2025 a quelli già previsti dal CCNL precedente.

Liv.	Par.	Incrementi a patire dal			
		1° dicembre 2027	1° luglio 2028	1° ottobre 2028	1° marzo 2029
Q	220	40,37	50,46	40,37	20,18
7	201	36,88	46,40	36,88	18,44
6	174	31,93	39,91	31,93	15,96
5	140	25,69	32,11	25,69	12,84
4	128	23,49	29,36	23,49	11,74
4	125	22,94	28,67	22,94	11,47
3	118	21,65	27,06	21,65	10,83
2	115	21,10	26,38	21,10	10,55
2	109	20,00	25,00	20,00	10,00
1	100	18,35	22,94	18,35	9,17

Le parti firmatarie del presente accordo potranno dare ulteriore efficacia al C.C.N.L., anche per gli anni successivi all'anno 2029, se nessuna delle parti firmatarie ne darà formale disdetta entro tre mesi dalla fine dell'anno di scadenza (entro la fine del mese di settembre). Pertanto, a titolo esemplificativo, in assenza di una formale disdetta entro il mese di settembre dell'anno 2029, l'efficacia del C.C.N.L. proseguirà anche per l'anno 2030 e nel mese di giugno le parti definiranno gli eventuali incrementi dei minimi contrattuali alle condizioni descritte nell'art. 73-bis.

Qualora, invece, una delle parti intendesse recedere dal contratto e ne comunicasse la formale disdetta, a titolo esemplificativo, nel settembre 2030, il C.C.N.L. cesserà, alle condizioni di seguito precisate, alla data del 31 dicembre di quello stesso anno e nel mese di giugno dell'anno successivo si procederà esclusivamente

Dr. Paolo Dalmaschio

Consulente del lavoro – iscritto al n. 736 dell'Albo di Bergamo

a riconoscere l'eventuale differenziale retributivo che derivasse, per l'anno 2030, dal confronto fra IPCA prevista e consuntivata.

Per effetto dei suddetti incrementi i nuovi minimi retributivi risultano i seguenti:

Liv.	Minimi retributivi a patire dal			
	1° luglio 2025	1° maggio 2026	1° ottobre 2026	1° maggio 2027
Q	1.653,44	1.724,08	1.794,72	1.855,27
7	1.510,64	1.575,18	1.639,72	1.695,04
6	1.307,72	1.363,59	1.419,46	1.467,35
5	1.052,18	1.097,13	1.142,08	1.180,61
4	962,00	1.003,10	1.044,20	1.079,43
4 (P.125)*	939,47	979,61	1.019,75	1.054,15
3	886,85	924,74	962,63	995,11
2 (P.115)*	864,31	901,24	938,17	969,82
2	819,21	854,21	889,21	919,21
1	751,57	783,68	815,79	843,31

Liv.	Minimi retributivi a patire dal			
	1° dicembre 2027	1° luglio 2028	1° ottobre 2028	1° marzo 2029
Q	1.895,64	1.946,10	1.986,47	2.006,65
7	1.731,92	1.778,02	1.814,90	1.833,34
6	1.499,28	1.539,19	1.571,12	1.587,08
5	1.206,30	1.238,41	1.264,10	1.276,94
4	1.102,92	1.132,28	1.155,77	1.167,51
4 (P. 125)*	1.077,09	1.105,76	1.128,69	1.140,16
3	1.016,76	1.043,82	1.065,47	1.076,30
2 (P.115)*	990,92	1.017,29	1.038,39	1.048,94
2	939,21	964,21	984,21	994,21
1	861,66	884,60	902,95	912,12

(*) Nelle tabelle sottoscritte dalle Parti gli importi per i livelli 4° (Par. 125) e 2° (Par. 115) non sono stati forniti: pertanto, essi sono riportati così come calcolati redazionalmente.

Lo Studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Bergamo, 16 agosto 2025

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio